

## **Decreto del Presidente della Corte costituzionale (1)**

(30 maggio 2022)

*(disciplina di dettaglio dello svolgimento dell'udienza pubblica)*

(1) *Decreto adottato in attuazione dell'art. 19, comma 4, delle **previgenti** Norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale e in base all'art. 3 delle Modificazioni alle "Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale" approvate con delibera 24 maggio 2022 della Corte costituzionale.*

**1.** 1. L'udienza si articola secondo scansioni temporali predeterminate dal Presidente, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, delle *Norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale*.

2. Con la comunicazione di cui all'articolo 10, terzo comma, delle *Norme integrative*, il cancelliere informa i difensori anche delle eventuali determinazioni del Presidente, ai sensi del successivo art. 3, circa i tempi a loro disposizione per lo svolgimento delle proprie difese orali e la risposta alle domande scritte del giudice relatore.

**2.** 1. L'udienza inizia con una sintetica introduzione del giudice relatore, di regola non superiore a cinque minuti, nella quale sono esposti i termini essenziali delle questioni e i quesiti eventualmente formulati alle parti ai sensi dell'articolo 10, terzo comma, delle *Norme integrative*.

**3.** 1. Ciascuna parte e ciascun interveniente ammesso in giudizio hanno a disposizione, di regola, quindici minuti complessivi per svolgere le proprie difese orali e rispondere alle domande formulate per iscritto dal giudice relatore ai sensi dell'art. 10, terzo comma, delle *Norme integrative*. Il Presidente, sentito il giudice relatore, può tuttavia assegnare a ciascuna parte o interveniente un diverso tempo, tenuto conto della natura e del grado di complessità della causa.

2. Nel caso in cui più difensori per una stessa parte o per uno stesso interveniente intendano prendere la parola, essi sono tenuti a suddividersi il tempo complessivamente assegnato alla parte o all'interveniente.

3. Se vi sono più parti o più intervenienti che sostengono la medesima posizione rispetto alle questioni sottoposte alla Corte, il Presidente assegna ai loro difensori un unico tempo complessivo per lo svolgimento delle difese orali e la risposta alle domande scritte del giudice relatore.

4. Eventuali questioni preliminari vengono brevemente discusse, su invito del Presidente, prima dello svolgimento delle difese orali da parte dei difensori presenti.

**4.** 1. Concluse le difese orali o nel corso di esse, ciascun giudice può rivolgere brevi domande ai difensori presenti.

2. In tal caso, il Presidente regola il prosieguo della discussione.